

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il (omissis), circa il suo comportamento da attuare in relazione ai seguenti fatti: La richiedente ha assistito un suo cliente Avv. (omissis) in un giudizio dinanzi al Tribunale di (omissis); oggetto del giudizio era l'accertamento e l'eventuale quantificazione del risarcimento del danno asseritamente patito da parte attrice a seguito di una asserita condotta omissiva del professionista. Si rappresentava che - nel corso del giudizio - la richiedente provvedeva a rinunciare al mandato professionale conferitole dal collega ex art. 47 del Codice deontologico Forense e che, ad oggi, il giudizio è in fase istruttoria con rinvio al (omissis) per prova testimoniale. Precisava, in particolare, che tra i testimoni indicati figurava anche la sua persona, chiamata a rispondere su circostanze conosciute non nella veste di difensore dell'Avv. (omissis). L'istante chiedeva, pertanto, se potessero o meno sussistere profili di incompatibilità a deporre.

#### Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore e i Consiglieri Avvocati Antonio Caiafa e Saveria Mobrìci quali Vice-Coordinatori della Struttura degli Studi Deontologici,

#### Osserva

Varie sono le norme di riferimento in materia per l'Avvocato: l'art. 249 c.p.c. che estende anche al processo civile il principio di cui all'art. 200 c.p.p. secondo il quale gli avvocati "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria". L'art. 622 c.p. "Rivelazione del segreto professionale", che punisce "chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocimento".

Sul segreto professionale si possono ricordare gli artt. 6 della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e l'art. 13 del C.d.f. ("Dovere di segretezza e riservatezza").

Anche il codice di deontologico degli avvocati europei, all'art. 2.3 consacra il segreto professionale tra gli elementi cardine della professione forense, qualificandolo anch'esso come un diritto e dovere dell'avvocato: "E' nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi

dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che gode di una speciale protezione da parte dello Stato. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo. L'avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale."

Tali principi si ritrovano, poi, ribaditi nell'art. 28 del C.d.f. ("Riservo e segreto professionale") che prevede anche delle deroghe, previste in virtù di un contemperamento degli interessi in gioco meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

In alcune ipotesi, pertanto, l'obbligo del segreto professionale può dunque essere sacrificato dinanzi a valori garantiti e tutelati da norme di rango superiore, quali a titolo esemplificativo l'amministrazione della giustizia.

È inoltre opportuno ricordare che l'art.28 prevede, comunque, una clausola di riserva per la divulgazione di tali informazioni, che dovrà essere strettamente limitata al raggiungimento del fine tutelato.

Si ricorda, infine, anche l'art. 51 C.d.f. ("La testimonianza dell'avvocato") che ha senz'altro rafforzato la precedente disposizione in quanto - come riportato nella "Relazione illustrativa" del C.N.F. "tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell'ambito del delicato perimetro della testimonianza dell'avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione "per quanto possibile" presente nel codice del 1997.

Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l'oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragioni del proprio ministero; accanto a questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non riveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello della difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

In ultimo, si può menzionare la pronuncia delle S.U. (n. 22253/2017) che ha ribadito come - dinanzi ad una deposizione dell'avvocato - occorra sempre sussumere la fattispecie astratta a quella concreta, ritenendo insussistente la violazione deontologica in esame qualora (come nel caso di cui alla pronuncia) le circostanze riferite in sede di deposizione non siano collegate al rapporto professionale

intercorso e/o non risultino apprese nell'esercizio dell'attività professionale.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta, stante l'impossibilità di rilasciare pareri preventivi su casi specifici ed in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte degli organi di disciplina e che l'emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni preventive potrebbero pertanto costituire anticipazione di giudizio.

---

**Artt. 6 e 13 LP, 28 e 51 CDF: testimonianza avvocato - segreto professionale  
- rinuncia mandato**